



FAQ: le 10 domande più frequenti su MCB - MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

1. Da dove deriva la definizione di “*massaggiatore capo bagnino*” ?

La buffa definizione completa è in effetti “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” e deriva da una legge del 1927 (1). Il turismo di massa era agli albori e per la prima volta gli italiani si recavano numerosi alle terme: si sentì allora il bisogno di creare una figura di *spa manager* ante litteram che assicurasse non solo prestazioni massoterapiche ma anche la supervisione del personale addetto alla sicurezza (“capo bagnino”). Ad oggi questa seconda “vocazione” è completamente scomparsa dal mansionario permanendo solo nella definizione della figura professionale. E’ prevedibile (e auspicabile) che a breve si modifichi in “Massoterapista”.

2. Ma la figura è legale o no ?

La figura del MCB è pienamente legale in tutto il territorio nazionale, al pari di tutte le altre professioni ausiliarie sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere), istituite proprio dalla stessa legge del 1927.

3. Cosa significa ausiliaria ? In che modo questo limita l’ambito del MCB ?

Significa “che aiuta” e che dunque non può in autonomia né diagnosticare né prescrivere. Per fare questo ci vuole una professione sanitaria – di norma un medico.

4. Oltre che in Italia la figura è riconosciuta anche in Europa?

Si in base alle specifiche direttive CE (7). Alcuni fra i paesi Europei che riconoscono la figura del MCB sono: Austria, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Romania.

5. Perché negli uffici della mia Regione non ne sanno niente ?

L’organizzazione e l’autorizzazione dei percorsi formativi relativi alle arti ausiliarie sono materie di competenza regionale (2). La Lombardia ad es. è una delle regioni italiane che ha provveduto ad elaborare un profilo e un mansionario per questa figura e pertanto può rilasciare un titolo legalmente valido di MCB (3). Non deve dunque sorprendere, visto lo stato borbonico della burocrazia, se il singolo funzionario non sia al corrente della figura del MCB. Ciò non di meno, poiché la fonte normativa è una legge statale, la figura del MCB è perfettamente legale in tutta Italia.

6. Quali sono attualmente gli enti legittimati a rilasciare il titolo di MCB ?

Quelli iscritti alla lista dei centri di formazione accreditati dalle Regioni Lombardia e Abruzzo (4).

7. So che di recente il Tar della regione Lombardia ha emesso una sentenza sul MCB: cosa ha effettivamente deciso ?

Il Tar Lombardia (5) ha sostanzialmente stabilito che la figura del MCB è inequivocabilmente legittima e ausiliaria, come già si sapeva. E che dunque deve operare sotto la supervisione di un’altra figura – figura che il Tar ha identificato nel fisioterapista. Ha anche stabilito che il MCB non può effettuare massaggi sportivi.

8. Cosa vuol dire che la figura del MCB “non è necessaria per l’accreditamento di una struttura sanitaria (o fisioterapica)” ?

Una struttura sanitaria o fisioterapica deve godere di un accreditamento regionale per potersi definire tale. Questo accreditamento è concesso in base a dei requisiti sostanziali e formali, fra i quali rientra la presenza di un numero minimo di figure professionali regolarmente assunte (per es., X medici specializzati, Y fisioterapisti, K infermieri e così via). Fra queste figure *obbligatorie* non rientra quella del MCB, che di conseguenza viene definita “non necessaria”. Questo ovviamente non vuol dire che il MCB non *possa* essere assunto da una struttura sanitaria.

**9. Qual è il giusto rapporto MCB - fisioterapista ?**

In una struttura sanitaria accreditata il MCB lavora sotto la responsabilità e supervisione di un fisioterapista. La collaborazione fra essi è inoltre sempre auspicabile.

10. In definitiva, cosa può effettivamente e lecitamente fare un MCB ?

- Può operare in strutture di ogni tipo erogando massaggi benessere e wellness.
- In ambito terapeutico, il titolo è requisito valido per l'assunzione in strutture convenzionate con il SSN o SSR (6).

- Il MCB può anche aprire una propria attività massoterapica tramite semplice presentazione di DIAP (Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva) al Comune o all'ASL di competenza; in tale ambito, può erogare massaggi terapeutici (emettendo regolare fattura esentiva) previa semplice prescrizione di un medico.

Nei relativi ambiti esso può:

- eseguire attività di massaggio e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere;
- riabilitare e recuperare funzioni mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia, o anche tramite l'uso di apparati elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie;
- collaborare con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica.

NOTE / RIFERIMENTI NORMATIVI:

- (1) Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regio decreto del 31 maggio 1928 n.1334 che reca il regolamento esecutivo della legge.
- (2) DPR del 15 gennaio 1972, n.10, art.1
- (3) Decreto n.10043 del 6 ottobre 2009
- (4) In Lombardia: D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi
- (5) TAR Lombardia, Sezione Terza, sentenza del 9 marzo 2011
- (6) Note del Ministero della Salute, protocollo 0028875 del 17 maggio 2010 e 0032682 del 19 luglio 2010
- (7) Direttiva 2005/36/EC e succ. modificazioni.